

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "A.P.S. TROISI ART"; assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e rientra ex D. Lgs

117/2017 tra gli Enti del Terzo Settore.

2. L'associazione ha sede legale in via OSPEDALICCHIO n. 9, nel Comune di TARANTO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è indeterminata.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- ✓ Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5 lett. d D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (**art. 5 lett. f D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (**art. 5 lett. i D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso (**art. 5 lett. k D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**art. 5 lett. l D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**art. 5 lett. t D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (**art. 5 lett. v D. Lgs 117/2017**).
- ✓ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (**art. 5 lett. w D. Lgs 117/2017**).

3. Le attività indicate dall'art. 5 comma 3 saranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

Produzione, realizzazione, allestimento di spettacoli teatrali anche in collaborazioni con altre Compagnie teatrali e/o Associazioni di promozione sociale

- 
- ✓ Conduzione di laboratori per l'insegnamento del teatro, organizzazione di stages teatrali, corsi di recitazione, scenografia, regia teatrale, laboratori di arteterapia, scrittura creativa, scrittura terapia, teatroterapia in favore dei soci, dei rispettivi familiari e di enti pubblici e privati.
 - ✓ Organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, premi e manifestazioni culturali in genere, in forma diretta e/o per conto di terzi committenti pubblici e/o privati ed in genere, di tutte le manifestazioni dirette a valorizzare l'esperienza teatrale ed a ampliarne la diffusione nella collettività
 - ✓ Promozione di ogni iniziativa diretta a favorire la conoscenza del teatro e la valorizzazione delle esperienze teatrali e culturali in genere , ed anche, in collaborazione con enti, in tutte le sue forme ed articolazioni, attraverso convegni, conferenze, dibattiti pubblici sulle tematiche del teatro e della cultura in generale.
 - ✓ Realizzazione e diffusione di pubblicazioni e stampa, o di audio/video finalizzate a promuovere e diffondere la cultura.
 - ✓ Allestimento di montaggi audiovisivi mediante l'uso di diapositive e colonne sonore.
 - ✓ Realizzazione di attività editoriali in genere e di attività promozionali di settore.
 - ✓ Organizzazione di seminari di formazione, qualificazione ed aggiornamento sulle tematiche culturali e/o teatrali, avvalendosi anche di esperti esterni.
 - ✓ Organizzazione ed animazione di feste e qualunque altro tipo di prestazioni nello stesso settore.
 - ✓ Promozione di iniziative e progetti per realizzare strumenti volti all'integrazione dei diversamente abili, degli immigrati, dei ristretti o comunque a rischio emarginazione nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze culturali

4. A tali fini, e per una migliore organizzazione, l'Associazione potrà articolare , al proprio interno, sezioni di interesse tematico dirette allo specifico perseguimento dei singoli obiettivi con indicazione di responsabili con funzioni tecniche.

5. Tali funzioni di responsabilità tecnica di settore, andranno attribuite dal Presidente, e non comportano alcuna ingerenza nelle responsabilità e/o competenze amministrative verso l'esterno.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia.

Art. 5 (Attività diverse)

- ✓ 1. L'Associazione può esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale indicate all'art. 5 D. Lgs 117/2017), ed in tal caso esse daranno secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
- 2. Le eventuali attività diverse saranno individuate da parte dell'Assemblea dei soci o, su delega dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - (Ammissione)

- 1. Non vi sono limiti al numero dei soci, che comunque non potranno mai essere inferiori a sette.
- 2. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà

- 3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.
- 4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da



tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)



1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- ✓ Esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta. Tali documenti saranno messi a disposizione del socio a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta presso la sede sociale previo appuntamento. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante e-mail o pec. Il socio potrà ottenerne copia a proprie spese;
- ✓ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- ✓ e il dovere di:
- ✓ rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- 
- ✓ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - ✓ Far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare gli obiettivi;
 - ✓ Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - ✓ Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione
 - ✓ Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - ✓ Risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organi stabiliti nel presente statuto;

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro la decisione del Consiglio l'interessato può proporre appello entro 30 giorni all'Assemblea che procederà con voto segreto.

ART. 9 (Qualità di volontario)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario si applicano le disposizioni dell'art 17 del D.Lgs 117/2017 e quanto preventivamente stabilito dall'Associazione stessa tramite verbale e/o regolamento interno ex comma 3 art. 17 D. Lgs 117/2017;
2. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio,

e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo – eventuale
- Organo di revisione – eventuale

ART. 11 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, chat, social, sms, affissione all'Albo della Associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
7. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- ✓ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ✓ approva il bilancio di esercizio;
- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice civile.

ART. 14 - (Organo di amministrazione)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio nominato dalla Assemblea e composto di n. 3 membri, la cui durata in carica è di 3 (tre) anni, rinnovabile senza limiti di tempo. Alla



sua naturale scadenza, il Consiglio verrà rinnovato dalla Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso però un rimborso spese adeguatamente giustificato e/o documentato.

2. Si applicano ai membri del Consiglio direttivo gli artt. 2382 e 2475 ter del codice civile.

3. Il Consiglio direttivo è investito dei più alti poteri in ordine agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. In particolare, il C.D. ha il compito di:

- ✓ eleggere al suo interno il Segretario, il Tesoriere, il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
- ✓ dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- ✓ designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
- ✓ redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ✓ deliberare sull'ammissione dei soci;
- ✓ determinare le quote associative annuali e le modalità di contribuzione dei singoli soci;
- ✓ adottare i provvedimenti di esclusione;
- ✓ eleggere responsabili tematici per aree di interesse specifiche;
- ✓ amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.



5. Il C.D. è regolarmente costituito se intervengono almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 15 (Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. E' possibile, per l'assente, delegare in forma scritta, un altro componente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto il relativo verbale dal Segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

2. I verbali, le delibere, i bilanci ed i rendiconti, sono a disposizione degli associati che ne possono prendere visione su semplice richiesta scritta motivata, rivolta all'organo amministrativo.

ART. 16 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

4. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio.

5. Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- ✓ assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- ✓ esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
- ✓ coordinare le attività e garantire la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- ✓ conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- ✓ amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni il Vice Presidente assume la funzione di Presidente pro tempore, con l'esclusivo compito di curare l'ordinaria amministrazione e provvedere, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia dimissionario, la Presidenza temporanea è assunta dal socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 17 (Organo di controllo)

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'organo di controllo:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione Legale dei conti)

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- ✓ Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- ✓ Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati che verranno accettate dal consiglio direttivo;
- ✓ Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- versamenti volontari dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;



- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali verrà tenuta una apposita contabilità separata;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione dei progetti. A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione opera quale Ente non commerciale, ai sensi e per gli effetti delle specifiche normative di settore. In particolare viene stabilito:

- ✓ il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che questa non sia imposta dalla legge;
- ✓ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste;
- ✓ l'obbligo di devoluzione del Patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 22 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno

trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per motivi urgenti può essere differito fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ex art. 2364 c.c.

Art. 23 (Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 (Personale retribuito)

1. L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità o per l'esecuzione di progetti regionali, nazionali, comunitari, internazionali finanziati e non, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo al personale dei propri associati, purché dotati delle caratteristiche professionali necessarie all'esatto svolgimento.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di almeno l'80% dei soci aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno



o più liquidatori e delibererà in ordine al Patrimonio, che dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 (Controversie)

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 27 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il segretario

Meraviglio Vittoria

Il Presidente

[Signature]



Marcello ABRESCIA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DI GIACCO

[Signature]